

## **Sentenza N. 149 depositata il 14 luglio 2015**

**Materia:** Ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n.21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), **art. 5**

**Esito:** Illegittimità costituzionale **dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n.21** (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)

L'art. 5 della legge della Regione Liguria 21/2014 è stato impugnato perché, **introducendo nella legge del 24 febbraio 2014, l'art. 24-bis**, procrastina al 31 dicembre 2014 e, con il cronoprogramma, al 31 dicembre 2015, l'entrata in vigore e l'obbligo di collocare in discarica esclusivamente i rifiuti trattati, permettendo in definitiva l'esercizio di discariche che non consentono il trattamento differenziato, oltre il termine già scaduto, fissato dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza in materia ambientale.

In costanza di giudizio, la Regione Liguria ha abrogato l'art. 5 della legge 21/2014 mediante l'art.1, comma 1, della legge 19 novembre 2014, n.35, in vigore dal 21 novembre 2014, giorno successivo a quello della data di sua pubblicazione sul BUR Liguria (intervenuta il 20 novembre 2014).

L'abrogazione della norma non ha comportato la cessazione della materia del contendere perché la norma prevista dall'impugnato art.5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n.21, ha svolto il suo vigore dal 21 agosto al 21 novembre 2014, autorizzando nel frattempo l'esercizio di discariche che non consentono il trattamento differenziato.

Nel merito la Corte, sul solco della propria giurisprudenza (sentenze n.285 del 2013, n.244 del 2011, n.249 del 2009, n.62 del 2008), ha riaffermato che la disciplina sui rifiuti *“si colloca nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera s) Cost...”* e che le Regioni *“sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo a condizione che perseguano finalità proprie attinenti a competenze regionali e, comunque garantendo livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale”*.

La norma regionale impugnata, consentendo la prosecuzione del trattamento indifferenziato dei rifiuti oltre il termine previsto dalla legge statale è, pertanto, illegittima per violazione dell'art.117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.